

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione Terza -
bis), composto dai signori:

Saverio	Corasaniti	presidente
Massimo Luciano	Calveri	consigliere rel.
Francesco	Arzillo	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1835 del 2004, proposto

da

A.N.M.V.I. Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, in
persona del Presidente in carica, e Andrea Gallo, Gilda Giunta, Fabio
Celeste, Leonardo Ferragina, Salvatore Rotella, Debora Giordano,
Giuseppe Mascaro, Antonio Placida, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Maria Teresa Semeraro e Rossella Sciolti ed elettivamente domiciliati
presso lo studio di quest'ultima in Roma, alla Piazza Cardelli n. 4;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
Università "Magna Graecia", in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei
Portoghesi, n. 12 – domiciliario per legge;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 settembre 2003 (al momento della proposizione del ricorso non pubblicato in Gazzetta Ufficiale) e degli atti e provvedimenti conseguentemente adottati, anche non cognitivi, dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro;

- del D.R. n. 316 dell'8 luglio 2003, della deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia di detta Università n. 6 del 28 maggio 2003 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cognitivi, se e in quanto incidenti sul procedimento di istituzione, per l'anno accademico 2003/2004, di un corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della medesima Università.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare;

Vista la propria decisione interlocutoria n. 9020 del 13 settembre 2004 e gli atti depositati in ottemperanza;

Visti i motivi aggiunti notificati tra il 16 e il 17 dicembre 2004;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo de Camelis presso lo studio del quale domicilia in Roma, alla Via Azuni n. 9;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23 aprile 2007 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO-DIRITTO

1.- I nominati in epigrafe sono medici veterinari iscritti all'Ordine professionale di Catanzaro e aderenti all'A.M.V.I., Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, anch'essa qui ricorrente.

Con ricorso notificato tra il 27 gennaio e il 10 febbraio 2004, essi esponevano:

- di aver appreso che l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro aveva attivato, per l'anno scolastico 2003-2004, un corso di laurea specialistico in Medicina e Veterinaria che, dai dati e dalle informazioni da essi acquisiti, risultava al di fuori del numero già programmato dei posti disponibili e non teneva conto delle previsioni e delle indicazioni negative tanto del C.N.V.S.U., Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, quanto della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria.

- che, nel febbraio del 2001, l'Università di Catanzaro aveva già presentato una prima richiesta di istituire il Corso di laurea specialistica in Veterinaria, ma che il Ministero, con nota prot. 2043 dell' 8 dicembre 2001, aveva comunicato alla Federazione Nazionale degli Ordini dei veterinari Italiani la mancata approvazione del corso in quanto non erano state sufficientemente documentate le risorse necessarie alla sua attivazione.

- che ciononostante l'8 settembre 2003 venivano espletate le prove di ammissione al predetto corso di laurea specialistico, autorizzato con d. m. 3 settembre 2003, di fatto emanato alla vigilia delle prove e in assenza di pubblicità legale ("ritenuta la particolare necessità e urgenza anche al fine di soddisfare esigenze formative del bacino di utenza calabrese");

- che con detto decreto ministeriale, preso atto che le procedure di programmazione dei posti disponibili, ex art. 1, lett. a) della legge n. 264/1999, si erano già concluse, l'Università era stata autorizzata peraltro a programmare gli accessi nella misura di 25 posti complessivi;

- che l'adozione del decreto, che aveva richiamato quali unici presupposti il predetto parere del C.U.N. del 2001 e un parere condizionato espresso dal C.N.V.S.U. in data 25 luglio 2003, aveva provocato una serie di reazioni di protesta e di prese di posizioni (dimissioni dalla carica del Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria; dura nota di protesta da parte della F.N.O.V.I.; interrogazione parlamentare);

- che il provvedimento ministeriale sarebbe afflitto da plurimi profili di legittimità, oltre che essere lesivo dei diritti e degli interessi professionali dei ricorrenti e dell'Associazione istante, che agisce a tutela dell'immagine, della dignità e degli interessi del medico veterinario e della correlativa categoria professionale, ai sensi dell' art. 3 dello Statuto dell'A.N.M.V.I..

I ricorrenti deducevano, in diritto, i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati:

a.- *Violazione di legge in riferimento alla legge n. 264/1999, artt. 1 e 3, comma 1, lett. a) e b) e comma 2.*

L'impugnato decreto ministeriale 3 settembre 2003 non si è attenuto alle disposizioni e ai criteri direttivi posti dall'art. 3 della legge n. 264/1999 per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, per i quali è prevista, come nel caso all'esame, una limitazione delle iscrizioni. Infatti, ha istituito un nuovo corso di laurea specialistico con un procedimento *extra ordinem*, senza richiamare il d.m. 2 luglio 2003 (che definisce il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Medicina Veterinaria per l'a.s. 2003-2004) e senza alcun concerto con gli altri Ministeri competenti, *in primis* il Ministero della Salute. Nel decreto non vi è traccia di alcuna valutazione operata "a livello nazionale", né "della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario" e della valutazione "del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo" (art. 3 cit. legge n. 264).

L'unico riferimento che appare nella premessa del decreto è a non meglio specificati "affidamenti" del Rettore dell'Università di Catanzaro, suscettibili della più ampia arbitrarietà in quanto non ancorati a parametri certi.

b.- *Violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma 3 lett. a), b), c), d) ed e), del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 e violazione dell'art. 9, comma 1, del d.m. m. 509/1999. Violazione dell'art. 3 della legge n.*

241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Nella fattispecie, il decreto impugnato non ha osservato il procedimento previsto dall'art. 2 del d.p.r. n. 25 del 1998 - che disciplina la "programmazione del sistema universitario" e quindi l'istituzione di nuove corsi e facoltà – nell'ambito del quale è previsto l'intervento obbligatorio di organi tecnici e politici che devono esprimersi in merito.

In particolare, il Ministero ha "ripescato" un parere reso dal C.U.N. nel 2001 nell'ambito di un altro procedimento conclusosi con un diniego di approvazione dello stesso Ministero.

Sotto altro verso, essendo stata proposta nella specie l'istituzione di un corso di laurea specialistica definita *inter ateneo*", che coinvolge più Regioni (Università di Bologna e di Bari⁹, avrebbero dovuto pronunciarsi in proposito i Comitati Regionali di Coordinamento i seduta comune per esprimere un parere su quale l'Osservatorio (ora C.N.V.S.U.) avrebbe dovuto formulare le proprie osservazioni (ar. 2, lett. c) e d) del d.p.r. m. 25/1998).

c.- Violazione di legge con riferimento all'art. 3 del d.p.r. n. 25/1998; violazione di legge con riferimento alle dir. CEE 78/1026 e 78/1027. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto distinti profili.

Il decreto ministeriale impugnato si limita a citare il parere reso dal C.N.V.S.U. trasmesso il 25 luglio 2003, senza svolgervi alcuna considerazione e lasciando intendere che si tratti di parere favorevole.

In realtà, le molteplici e complesse valutazioni operate dall'ora menzionato organismo sono tutte di segno negativo e se pure quest'ultimo ha enunciato una serie di condizioni essenziali per l'avviamento del corso specialistico in questione, avrebbero dovuto fornirsi precise garanzie per la realizzazione di tutte condizioni.

d.- Violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma 7, del d.p.r. n. 25 del 1998 e al principio della necessaria copertura di spesa di cui alla legge 23 agosto 1988 n. 362 e successive modificazioni e integrazioni. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto, illogicità e irrazionalità manifesta.

Il decreto ministeriale impugnato attiva un corso di laurea specialistico senza prevedere la copertura di spesa a carico del Ministero e/o dell'Università di Catanzaro.

2.- Resistevano al giudizio le amministrazioni intime eccependo *in limine* l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, da parte dell'A.N.M.V.I., e per difetto di interesse all'impugnativa, da parte dei ricorrenti.

3.- Con decisione interlocutoria n. 9020 del 13 settembre 2004 venivano disposti alcuni incumbenti istruttori onerando le amministrazioni resistenti del deposito di documentazione.

4.- All'esito dell'adempimento istruttorio, i ricorrenti, nel rilievo che le amministrazioni intime non avevano puntualmente adempiuto all'ordine giudiziale, proponevano motivi aggiunti notificati tra il 16 e il 17 dicembre 2004.

5.- Con atto notificato in data 8 marzo 2005, nel giudizio interveniva *ad adiuvandum* la F.N.O.V.I., Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinario Italiani.

6.- Alla pubblica udienza del 23 aprile 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7.- In via preliminare, la Sezione deve darsi carico dell'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa dell'amministrazione nel modo che segue:

a.- L'Associazione ricorrente non avrebbe fornito la prova della legittimazione a stare in giudizio nella persona del suo Presidente.

In particolare, nel giudizio non sarebbero stati depositati lo Statuto dell'Associazione da cui risultasse la legittimazione del Presidente a intentare la lite senza bisogno di ulteriore autorizzazione, ovvero la deliberazione eventualmente adottata dal competente organo collegiale statutario concernente l'autorizzazione a proporre il ricorso in esame;

b.- l'inammissibilità del gravame rileverebbe poi sotto l'ulteriore profilo che l'Associazione sindacale ricorrente, istituita per tutelare nella sua interezza la categoria professionale dei veterinari, agirebbe in concreto per la tutela di interessi conflittuali all'interno di detta categoria.

c.- anche i singoli ricorrenti, che agiscono nella qualità di veterinari che operano professionalmente nella Provincia di Catanzaro, sarebbero privi di posizione legittimante. Ciò nella considerazione che l'azione giurisdizionale amministrativa è data per la tutela non tanto

dell'interesse oggettivo della legittimità degli atti amministrativi, bensì delle situazioni giuridiche soggettive incise dal provvedimento amministrativo del quale si deduce l'illegittimità e sostenute dall'interesse a ricorrere nell'ordinaria sua configurazione postulante la titolarità di una posizione sostanziale personale e qualificata, nonché la lesione diretta e attuale concretamente subita.

8.- Solo l'ultima delle eccezioni pregiudiziali è fondata.

8.1.- Quanto alla prima, deve osservarsi che lo Statuto dell'A.N.M.V.I., che risulta regolarmente depositato in giudizio (cfr. all. 8 al ricorso), prevede la rappresentanza legale e processuale in capo al Presidente (art. 13) e non ad altri organi associativi; consegue che, per libera determinazione operata in sede statutaria, la rappresentanza in giudizio compete all'organo presidenziale che nella specie è stata legittimamente esercitata dal dr. Paolo Bossi, nella sua qualità di presidente *pro tempore* dell'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani.

Va poi soggiunto, a confutazione dell'ulteriore profilo argomentativo su cui si sostiene l'eccezione, che nella specie non vi era la necessità che l'iniziativa giudiziaria fosse preceduta dalla deliberazione di un distinto "organo collegiale statutario". Tanto in ragione del fatto che, nello Statuto dell'Associazione *de qua*, nella parte in cui si fa analitico riferimento alle attribuzioni e alle competenze degli altri organi statutari (Consiglio Direttivo e Consiglio Nazionale), non si fa alcuna menzione della rappresentanza in giudizio o di una necessaria autorizzazione per agire in giudizio o per

promuovere un'impugnazione; autorizzazione che è peraltro prescritta in via generale solo per gli enti pubblici territoriali (cfr. CdS, IV, 14 dicembre 2004, n. 8026 che richiama sul punto Cass. Civ., 25 luglio 2001, n. 10160).

8.2.- Anche la seconda eccezione pregiudiziale va disattesa.

Va premesso, come ben rileva la difesa dei ricorrenti, che *in subiecta materia* l'elaborazione giurisprudenziale è ferma nel ritenere che:

- il principio costituzionale di favore per il pluralismo sociale e di tutela dei singoli anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità implica che le associazioni di categoria hanno titolo ad agire in sede giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie, sia interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento (CdS, V, 12 agosto 1998, n. 1261);

- la definizione statutaria degli scopi di un'associazione di categoria professionale costituiscono elemento fondante della legittimazione ad agire in giudizio, sicché l'associazione risulta legittimata a impugnare gli atti amministrativi suscettibili di ledere l'interesse collettivo statutariamente tutelato (CdS, VI, 14 luglio 1999, n. 943).

Orbene, in applicazione dei riportati principi, non può dubitarsi del fatto che nella situazione all'esame la *legitimatio ad causam* trovi fondamento nella norma statutaria (art. 3) che enumera gli scopi dell'Associazione ricorrente ("L'A.N.M.V.I. si propone di promuovere tutte le iniziative a livello locale, nazionale e internazionale atte a favorire e tutelare la considerazione pubblica

della professione veterinaria italiana, *tutelare* l'immagine, la dignità e *gli interessi del medico veterinario* e di tutta la categoria veterinaria nelle sue varie espressioni professionali, anche nei confronti di altre categorie professionali, *attuando le iniziative più opportune*, in conformità con le leggi vigenti, per il conseguimento dei fini statutari, *compresa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi della categoria*”).

Con il ricorso qui proposto la deducente intende opporsi a un provvedimento (l'attivazione del corso di laurea specialistica in questione) ritenuto pregiudizievole per l'interesse della compagine sociale rappresentata; interesse, in particolare (cfr. memoria difensiva depositata in data 12 febbraio 2005), “a che l'offerta formativa, che costituisce presupposto necessario per l'esercizio della professione, si attivi solo alla condizione che esistano e siano operative ed efficienti le strutture universitarie in grado di offrire una formazione di qualità e che sia calibrata sulle reali possibilità offerte, in prospettiva quanto meno di medio periodo, dal mercato di lavoro”. Tanto nel perseguimento del duplice e connesso obiettivo di tutelare, da un lato, la professionalità del medico veterinario e, dall'altro, di garantire una migliore ripartizione delle opportunità di lavoro.

Deve quindi concludersi che il soggetto associativo, rappresentante la categoria dei medici veterinari, possiede la legittimazione processuale ad agire nel presente giudizio; la quale non può essere esclusa, secondo quanto specificamente opposto dalla difesa erariale, dal fatto che l'iniziativa giurisdizionale realizzerebbe, sia pure in via

potenziale, un conflitto di interessi all'interno della categoria professionale in considerazione.

In proposito, è agevole osservare che l'eccepito conflitto di interessi può essere predicato in presenza di iniziativa giurisdizionale che, lungi dal mirare al perseguimento dell'interesse unitario della categoria professionale, determini un'obiettiva situazione di contrasto tra le distinte posizioni degli associati. Nella specie, tale situazione di contrasto non è ravvisabile per l'evidente ragione che i soggetti cui in ipotesi dovrebbero ridondare gli effetti sfavorevoli della pronuncia giurisdizionale, e cioè gli studenti che risulterebbero così impossibilitati ad accedere al corso di laurea in questione, non rivestono la qualità di associati.

8.3.- Merita invece accoglimento l'eccezione pregiudiziale che oppone la non ravvisabilità di una posizione legittimante in capo ai singoli medici veterinari che hanno proposto ricorso.

In proposito, e proprio di recente, la Sezione (sent. 2 aprile 2007, n. 2808), argomentando con gli assunti qui fatti valere dalla difesa erariale, ha puntualizzato che l'azione giurisdizionale amministrativa è data a tutela non dell'interesse oggettivo ma di situazioni soggettive incise dal provvedimento di cui si assume l'illegittimità; che l'interesse a ricorrere deve essere qualificato dalla titolarità di una posizione sostanziale e personale differenziata rispetto a quella della generalità dei consociati, e dalla lesione diretta, immediata ed attuale concretamente subita; che quindi la mera qualità di appartenente ad una categoria, ad un corpo, ad una collettività o ad entità similari non

è sufficiente a radicare alcuna posizione di interesse legittimo personale, in quanto la legittimazione a far valere in giudizio interessi di una collettività o di una categoria, per ciò esulanti (come nella specie) dall'ambito strettamente individuale, va riconosciuta esclusivamente in capo ad un organismo esponentiale di quegli interessi.

Su tali considerazioni, che in tale sede vanno ribadite, deve concludersi che l'interesse a ricorrere non è ravvisabile nei riguardi dei suddetti ricorrenti individuali, atteso che il provvedimento impugnato non è idoneo ad arrecare nella loro sfera giuridica alcun pregiudizio diretto ed immediato.

9.- Alla stregua di quanto precede il ricorso è ammissibile, sia pure con riferimento alla sola A.N.M.V.I..

10.- Il ricorso è peraltro fondato sotto l'assorbente profilo denunciato con il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui è dedotta la violazione dell'art. 2 del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 che detta le norme per la "Programmazione del sistema universitario" e cioè, per quel che qui rileva, l'istituzione di corsi o di facoltà universitarie.

10.1.- Si afferma che la programmazione universitaria si avvale di un complesso procedimento che prevede competenze e apporti tecnici concorrenti fra loro e l'intervento obbligatorio di una serie di organi tecnici (C.U.N., C.R.U.I. e C.V.S.N.U.) e politici (Commissioni competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) chiamati a esprimere in proposito il loro parere.

Ad avviso della ricorrente, tutte le scansioni fondamentali del riferito procedimento sarebbero state pretermesse; in particolare, poi, il Ministero avrebbe “ripescato” un parere che il C.U.N. aveva reso due anni primi (luglio 2001) nell’ambito di un altro procedimento, peraltro già concluso e per di più con un diniego di approvazione del medesimo Ministero rispetto alla proposta di un nuovo corso di laurea specialistico in Medicina veterinaria a Catanzaro.

Si aggiunge che il Ministero non avrebbe richiesto nemmeno un aggiornamento di detto parere; che l’avrebbe adottato come elemento fittizio di un’istruttoria in concreto non avvenuta; che non avrebbe reso alcuna motivazione, come richiesto espressamente dall’art. 3, lett. e) del cit. d.p.r. n. 25; che, infine, non avrebbe rapportato il parere a quegli obiettivi nazionali imposti triennialmente dalla lett. a) della stessa norma.

10.2.- Le censure trovano conferma nell’ambito della vicenda che ha portato all’emanazione dell’impugnato decreto ministeriale.

Quest’ultimo richiama in premessa “il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del luglio 2001”, parere che però non risulta formulato in relazione alla proposta istitutiva del corso di laurea per cui è causa che risulta avanzata nel giugno del 2003.

In realtà, il parere del C.U.N. del 2001 è stato espresso con riferimento alla richiesta del corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria avanzata dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro nel giugno del medesimo anno, richiesta che non ha però sortito esito

positivo atteso, come riferito e documentato in ricorso (cfr. alle. 2), che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota prot. 2043 del 6 dicembre 2001 diretta alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, comunicava la mancata approvazione del corso "in carenza di documentazione da parte dell'Università dell'esistenza delle necessarie risorse per la sua attivazione".

Deve in proposito significativamente puntualizzarsi che sull'ora riferita e decisiva circostanza - e cioè la non pertinenza del parere del C.U.N. con la proposta istitutiva interessata dal contestato decreto ministeriale (sulla quale ha particolarmente insistito anche la Federazione interveniente) - la difesa dell'amministrazione non ha opposto alcuna specifica confutazione, limitandosi a connotare come "astratto il rilievo mosso dai ricorrenti in ordine alla presunta erroneità del richiamo a un atto consultivo eccessivamente retrodatato rispetto al procedimento di riferimento".

In realtà, la doglianza mossa dai ricorrenti non si esaurisce nel semplice rilievo dell'eccessiva retrodatazione del parere del C.U.N. ma della sua non coerenza, sotto il profilo temporale, con la proposta istitutiva presa in considerazione dal decreto ministeriale e soprattutto del fatto che, inerendo il parere del 2001 a una precedente proposta conclusa con un diniego di approvazione, quel parere non avrebbe potuto essere funzionalizzato nell'ambito di un diverso e successivo procedimento, ancorché sorretto dal medesimo intento istitutivo. Tanto anche in ragione del fatto che la mancata approvazione di quella

proposta a mezzo di un provvedimento ormai consolidato aveva determinato la caducazione e, quindi l'inefficacia, di tutti gli elementi del procedimento connesso a detta proposta, tra cui il parere obbligatorio del C.U.N..

Non può, sotto altro verso, apprezzarsi l'argomentazione difensiva della resistente secondo cui il parere del 2001 sarebbe stato riconfermato dal medesimo organo nell'anno successivo.

A prescindere dal fatto che il decreto ministeriale del 3 settembre 2003 prende in considerazione il solo parere del C.U.N. del 2001, la prospettazione non varrebbe a superare l'ulteriore incoerenza temporale tra quel parere (intervenuto nell'adunanza del 20 novembre 2002 in relazione a specifica richiesta formulata dall'Università di Catanzaro il precedente 11 novembre) e la proposta istitutiva del medesimo Ateneo (avanzata nel giugno del 2003) cui fa riferimento il provvedimento impugnato.

11.- Alla stregua delle svolte considerazioni, e con assorbimento delle rimanenti censure, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento del decreto ministeriale impugnato.

Possono compensarsi tra le parti validamente costituite le spese di giudizio e gli onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*), pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

a.- dichiara inammissibile la costituzione in giudizio dei ricorrenti, nella qualità di medici veterinari, specificatamente nominati in epigrafe;

b.- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto ministeriale 3 settembre 2003 e gli atti impugnati;

c.- compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 aprile 2007.

Il presidente dr. Saverio Corasaniti

Il consigliere est. dr. Massimo L. Calveri

Il presidente

Il consigliere est.